

b) sul sito *internet* del Ministero, all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

A decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato regolamento (UE) 2019/1321 (ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.C.E. del 6 agosto 2019), la relativa modifica del disciplinare della denominazione di origine dei vini «Contea di Sclafani» o «Valledolmo - Contea di Sclafani» (DOP) è applicabile nel territorio dell'Unione europea, nonché nel territorio dei Paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi.

Inoltre, a decorrere dalla citata data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1321, è superata la specifica autorizzazione all'etichettatura transitoria, concessa da questo Ministero ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) 2009/607 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, per l'utilizzo della DOC per i vini «Contea di Sclafani» o «Valledolmo - Contea di Sclafani» ottenuti nel rispetto della richiamata modifica del disciplinare, in attesa della definizione della procedura comunitaria di esame della domanda di modifica del disciplinare medesimo.

19A06821

Pubblicazione della comunicazione della Commissione europea relativa alla «Modifica ordinaria» del disciplinare di produzione della IGP «Isola dei Nuraghi».

Si rende noto che nel sistema di informazione della Commissione europea accessibile al pubblico «Ambrosia - registro delle indicazioni geografiche dell'UE» in data 6 settembre 2019 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che non modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della IGP dei vini «Isola dei Nuraghi», avvenuta con decreto ministeriale 31 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2019.

La predetta pubblicazione della Commissione europea è accessibile al seguente link:

<https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/includes/showSpecification.cfm?attachmentId=54807>

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 6 settembre 2019 nel sistema di informazione della Commissione europea la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della IGP dei vini «Isola dei Nuraghi» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito *internet* ufficiale del Ministero all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

19A06828

Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/953 della Commissione del 22 maggio 2019 che conferisce la protezione alla denominazione dei vini «Nizza» (DOP) e del relativo disciplinare di produzione.

Si rende noto che nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 154 del 12 giugno 2019 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/953 della Commissione del 22 maggio 2019, con il quale è stata conferita la protezione alla denominazione di origine dei vini «Nizza» (DOP), che è classificata anche con la menzione tradizionale italiana «Denominazione di origine controllata e garantita» (in sigla «DOCG»).

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Nizza» è pubblicato:

a) nel sistema di informazione della Commissione europea accessibile al pubblico «eAmbrosia - registro delle indicazioni geografiche dell'UE», al seguente link:

<https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/>

b) sul sito *internet* del Ministero, all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

A decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato regolamento (UE) 2019/953 (ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.C.E. del 12 giugno 2019), la denominazione di origine dei vini «Nizza» (DOP) è protetta nel territorio dell'Unione europea, nonché nel territorio dei paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi.

Inoltre, a decorrere dalla citata data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/953, è superata la specifica autorizzazione all'etichettatura transitoria, concessa da questo Ministero ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) 2009/607 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, per l'utilizzo della DOCG per i vini «Nizza» ottenuti nel rispetto del richiamato disciplinare, in attesa della definizione della procedura comunitaria di esame della domanda di protezione in questione.

19A06829

Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/548 della Commissione del 2 aprile 2019 di approvazione della modifica del disciplinare della DOP dei vini «Piemonte» (DOP) e del relativo disciplinare consolidato.

Si rende noto che nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 96 del 5 aprile 2019 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/548 della Commissione del 2 aprile 2019, con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Piemonte», che è classificata anche con la menzione tradizionale italiana «Denominazione di origine controllata» (in sigla «DOC»).

Il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Piemonte», consolidato con la modifica approvata con il citato regolamento di esecuzione (UE) 2019/548, è pubblicato:

a) nel sistema di informazione della Commissione europea accessibile al pubblico «eAmbrosia - registro delle indicazioni geografiche dell'UE», al seguente link:

<https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/>

b) sul sito *internet* del Ministero, all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

A decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato regolamento (UE) 2019/548 (ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.C.E. del 5 aprile 2019), la relativa modifica del disciplinare della denominazione di origine dei vini «Piemonte» (DOP) è applicabile nel territorio dell'Unione europea, nonché nel territorio dei paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi.

Inoltre, a decorrere dalla citata data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/548, è superata la specifica autorizzazione all'etichettatura transitoria, concessa da questo Ministero ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) 2009/607 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, per consentire l'utilizzo della DOC dei vini «Piemonte» ottenuti nel rispetto della richiamata modifica del disciplinare in questione, in attesa della definizione della procedura comunitaria di esame della domanda di modifica del disciplinare medesimo.

19A06830

Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/889 della Commissione del 22 maggio 2019 di approvazione della modifica del disciplinare della DOP dei vini «Barbera d'Asti» (DOP) e del relativo disciplinare consolidato.

Si rende noto che nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 142 del 29 maggio 2019 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/889 della Commissione del 22 maggio 2019, con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Barbera d'Asti», che è classificata anche con la menzione tradizionale italiana «Denominazione di origine controllata e garantita» (in sigla «DOCG»).



Il disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Barbera d'Asti», consolidato con la modifica approvata con il citato regolamento di esecuzione (UE) 2019/889, è pubblicato:

a) nel sistema di informazione della Commissione europea accessibile al pubblico «eAmbrosia - registro delle indicazioni geografiche dell'UE», al seguente link: <https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/>

b) sul sito internet del Ministero, all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

A decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato regolamento (UE) 2019/889 (ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.C.E. del 29 maggio 2019), la relativa modifica del

disciplinare della denominazione di origine dei vini «Barbera d'Asti» (DOP) è applicabile nel territorio dell'Unione europea, nonché nel territorio dei paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi.

Inoltre, a decorrere dalla citata data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/889, è superata la specifica autorizzazione all'etichettatura transitoria, concessa da questo Ministero ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) 2009/607 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, per consentire l'utilizzo della DOCG dei vini «Barbera d'Asti» ottenuti nel rispetto della richiamata modifica del disciplinare in questione, in attesa della definizione della procedura comunitaria di esame della domanda di modifica del disciplinare medesimo.

19A06831

MARCO NASSI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-259) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

